

# **REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO**

## **INDICE**

---

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.
- Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.
- Art. 4 - Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti.
- Art. 5 – M.E.P.A. ed Elenchi aperti di operatori economici presso la C.U.C..
- Art. 6 - Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.
- Art. 7 - Dotazione del personale.
- Art. 8 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
- Art. 9 - Recesso.
- Art. 10 - Controversie e contenziosi.
- Art. 11 - Norme di rinvio.

## **Art. 1**

### *Oggetto del regolamento*

**1.** Col presente regolamento è disciplinato il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) prevista dall' art. 33, comma 3-*bis*, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 istituita presso l'Unione dei Comuni Lombarda "Prima Collina".

## **Art. 2**

### *Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.*

**1.** La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevedano l' indizione di una gara informale.

**2.** La competenza della C.U.C. è esclusa nei casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta e mediante affidamento diretto nelle ipotesi consentite dalla legge, quali quelle previste all' art. 125, commi 8, ultimo periodo, e 11, ultimo periodo, del D.lgs n. 163/2006, la cui competenza rimane, pertanto, in capo a ciascun Comune aderente nella misura in cui si riscontri disponibilità d'offerta nel mercato elettronico.

**3.** La C.U.C. è costituita da due sezioni: per appalti di lavori pubblici e per appalti di beni e servizi.

Ciascuna sezione è diretta da un Direttore Tecnico che, nel merito, collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all' art. 10 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. - individuato da ciascun Comune aderente, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, lett. a).

I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento della C.U.C. sono messi a disposizione dall'Unione.

**4.** La stessa C.U.C., previa decisione della Giunta dell'Unione, potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza.

**5.** La C.U.C., per il tramite del Direttore Tecnico di cui al precedente comma 3, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;

b) assume la determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs n. 267/2000, riguardante l' aggiudicazione dei vari lavori, servizi e forniture;

c) definisce, in collaborazione con l'Ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

d) redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;

e) conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità) che le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall' art. 11 del D.lgs n. 163/2006, con assunzione delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva;

f) effettua le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 79 e 79-*bis* del D.lgs n. 163/2006, le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell' art. 7 dello stesso D.lgs nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui all' art. 6 *bis* del D.lgs medesimo;

g) definisce, qualora sia impiegato il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;

- h) nomina la commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedano quale metodo di aggiudicazione il criterio *sub g*), nel rispetto di quanto previsto dall' art. 84 del D.lgs n. 163/2006, che sarà presieduta dal Direttore Tecnico di cui al precedente comma 3 od eventuale suo delegato; in tutti gli altri casi, l'aggiudicazione si terrà alla presenza dello stesso Direttore Tecnico o dell' eventuale suo delegato, in qualità di Presidente, e di due persone, cognite ed idonee allo scopo, in qualità di testimoni, e di un dipendente dell'Unione o dei Comuni aderenti designato dal Direttore Tecnico che provvederà alla redazione del verbale di gara;
- i) gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- j) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto;
- k) promuove ed organizza seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni;
- l) cura, anche di propria iniziativa, gli adempimenti di cui agli artt. 1, c.2, 5 e 6, c.2, lett. a) del DPCM 30/06/2011.

### **Art. 3**

#### *Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.*

1. La sede operativa della C.U.C., è ubicata nella sede dell'Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina ove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi.
2. I Comuni aderenti, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla C.U.C. tutta la documentazione necessaria per l' avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera di approvazione del progetto, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, il provvedimento di validazione ex art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
3. La C.U.C., ricevuta la documentazione di cui è sopra cenno, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti.
4. La C.U.C. consegna al Comune interessato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l' avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine della sottoscrizione del relativo contratto.
5. Nelle procedure gestite dalla C.U.C. trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

### **Art. 4**

#### *Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti*

1. Nell' ambito dei procedimenti di competenza della C.U.C., i Comuni aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:
  - a) nomina del R.U.P., ex art. 10 del D.lgs n. 163/2006;
  - b) individuazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da realizzare;
  - c) redazione ed approvazione dei progetti e dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi;
  - d) stipula del contratto;
  - e) cura degli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché degli inerenti pagamenti sulla base dei relativi giustificativi di spesa;

f) monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d' opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti, ecc.;

g) accollamento degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso di cui al precedente art. 2, comma 5, lett. i);

h) assunzione, nell' eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione dalla C.U.C. nell' ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente;

i) sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch' esse nei quadri economici dei vari lavori, servizi e forniture, ai sensi dell' art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.

**2.** I Comuni aderenti possono avvalersi del supporto della C.U.C. al fine di esaminare eventuali proposte di varianti in corso d' esecuzione del contratto, in corso d'opera o progettuali in sede d' offerta.

**3.** Gli stessi Comuni possono delegare alla C.U.C. l'attività di verifica dei progetti di cui agli artt. 44 e seguenti del D.lgs n. 207/2010, con oneri a proprio carico e fermo restando che la validazione ex art. 55 dello stesso D.P.R. è di competenza del R.U.P. di cui al precedente comma 1, lett. a).

#### **Art. 5**

##### *M.E.P.A. ed Elenchi aperti di operatori economici presso la C.U.C.*

**1.** Ai sensi del combinato disposto degli artt. 328 e 332 del D.P.R. n. 207/2010 e per le fattispecie previste dalla legge, la C.U.C. potrà ricorrere ad un proprio M.E.P.A. e a propri Elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso a CONSIP.

#### **Art. 6**

##### *Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.*

**1.** Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della C.U.C. sono a carico dei Comuni aderenti.

**2.** Le somme che ogni singolo Comune aderente deve attribuire per il funzionamento della C.U.C. debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali".

L'entità di tali somme è definita dalla Giunta dell'Unione dei Comuni sull'ammontare degli importi base d' appalto dei vari lavori, servizi e forniture.

**3.** La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare ai Comuni aderenti. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi ai Comuni aderenti in proporzione all' importo dei lavori, servizi e forniture oggetto di gara.

#### **Art. 7**

##### *Dotazione del personale*

**1.** L'Unione assicura la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., reperendole in via prioritaria tra il personale dell'Unione stessa e dei Comuni che ne fanno parte ed in mancanza di disponibilità, in via subordinata, tra il personale di altri Comuni o con professionalità esterne agli enti.

#### **Art. 8**

##### *Strumenti di comunicazione fra i contraenti*

1. I Comuni aderenti si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla C.U.C.

#### **Art. 9**

##### *Recesso*

1. Il recesso del singolo Comune aderente è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C., con formale preavviso che dovrà pervenire alla C.U.C. entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

#### **Art. 10**

##### *Controversie e contenziosi*

1. Per eventuali controversie in merito all' interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

#### **Art. 11**

##### *Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.